

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Benatti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2017 promossa da:

MUTUATARI

ATTORI

contro

BANCA

CONVENUTA

OGGETTO: Mutuo

CONCLUSIONI

Formulate all'udienza del 18/12/2018

Conclusioni per l'attrice:

“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE

1) accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, l'indebita, e/o nulla e/o inefficace corresponsione delle somme pagate dai signori (omissis) in favore della Banca per il superamento dei tassi soglia di usura e/o in quanto interessi non previsti dal contratto di mutuo n. omissis (rep. n. omissis – racc. n. omissis, stipulato tra le parti, per la parte versata e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 40.190,14 ovvero in quella diversa, maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, in quanto dovuti, sino all'effettivo saldo;

2) accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in narrativa, l'inadempimento contrattuale della convenuta, e per l'effetto, condannare Banca al risarcimento del danno in favore dei signori (omissis), quantificato nella somma che riterrà equa e di giustizia, ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA

1) accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, l'indeterminatezza delle clausole che regolano la modalità di rimborso del debito, con riferimento al contratto di mutuo n. omissis (rep. n. omissis – racc. n. omissis), e per l'effetto al pagamento in favore degli attori della somma complessiva di € 19.981,94 ovvero in quella diversa, maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, in quanto dovuti, sino all'effettivo saldo;

2) condannare, per tutti i motivi indicati in narrativa, la convenuta al risarcimento del danno, ex artt. 1218 e ss. c.c. ovvero ex art. 1338 c.c. ovvero ex artt. 2043 e ss. c.c., ovvero all'indennizzo ex art. 2041 c.c., in favore di parte attrice, quantificato nella somma che

Sentenza Tribunale di Mantova, Giudice Marco Benatti, n. 269 del 08 aprile 2019

riterrà equa e di giustizia, ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede che il Giudice voglia disporre perizia tecnico-contabile sul suddetto contratto di mutuo finalizzata a determinare l'effettiva entità delle somme indebitamente percepite Banca.

IN OGNI CASO: spese, compensi, accessori e oneri come per Legge interamente rifiusi”.

Conclusioni per la convenuta:

“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, previo ogni accertamento e declaratoria del caso, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria:

NEL MERITO:

respingere tutte le domande proposte nei confronti della Banca dai signori (omissis), perché infondate in fatto e in diritto, nell'an come nel quantum, per le ragioni di cui in atti;

IN VIA ISTRUTTORIA:

respingere la domanda attorea di ammissione di CTU contabile, in quanto inammissibilmente esplorativa e comunque irrilevante e superflua, anche alla luce della documentazione agli atti;

in ogni caso: con vittoria di spese e del corrispettivo dovuto ai difensori a titolo di compenso professionale, oltre oneri come per legge stabiliti.”

Concisa esposizione delle ragioni della decisione

a) Riepilogo delle questioni

Gli attori convennero in giudizio la banca in relazione a un contratto di mutuo fondiario dagli stessi stipulato con la Banca il 7/2/2002 la cui restituzione era originariamente prevista in 180 rate mensili ma estinto anticipatamente il 15/12/2015. In relazione al predetto contratto censurarono due profili:

1) il piano di ammortamento adottato, seguente il metodo a rata costante c.d. francese, avrebbe generato indeterminatezza dei tassi pagati nonché anatocismo occulto vietato, con conseguente nullità della pattuizione degli interessi e sostituzione ex art. 117 tub;

2) il tasso moratorio “applicato” risulterebbe usurario in quanto lo stesso, previsto nel contratto (art. 3 come pari al TAN (4%) maggiorato del 2,50%, ovvero pari al 6,50% nel periodo di stipula, farebbe sì che il tasso di mora così calcolato dovrebbe sommarsi nuovamente al tasso corrispettivo arrivando a oltre il 10% e superando così abbondantemente il tasso soglia previsto dalla legge n. 108/96. Ne deriverebbe il venir meno di qualsiasi obbligazione inerente agli interessi ex art. 1815/2 cc e la restituzione di somme indebitamente corrisposte per € 40.190,14.

Le intimazioni restitutorie stragiudiziali formulate nel marzo 2015 nei confronti della convenuta non ottennero risposte soddisfacenti sicché gli attori, previo esperimento del tentativo di mediazione conclusosi con esito negativo in data 15/7/2016, formularono la domanda giudiziale concludendo come in premessa.

Si costituì la banca convenuta contestando entrambe le censure di controparte e asserendo la determinatezza o determinabilità del tasso, l'assenza di anatocismo occulto nonché l'insussistenza di qualsivoglia ipotesi usuraria respingendo la tesi della c.d. “sommatoria” tra l'interesse di mora e quello corrispettivo sostenuta da parte attrice. Concluse quindi per la reiezione della domanda giudiziale.

Con ordinanza 8 luglio 2018 il giudice precedentemente assegnatario respinse l'unica istanza istruttoria ossia la consulenza tecnico contabile richiesta da parte attrice, ritenendola superflua

Sentenza Tribunale di Mantova, Giudice Marco Benatti, n. 269 del 08 aprile 2019

al fine della decisione, fissando udienza di precisazione delle conclusioni che era tenuta avanti a questo giudice, nel frattempo succeduto nell'assegnazione del procedimento.

b) L'anatocismo e la determinatezza del tasso

La censura d'indeterminatezza del tasso si fonderebbe sulla scelta, riscontrabile nella quasi totalità dei mutui bancari, del sistema d'ammortamento c.d. alla francese, ossia a rate costanti. Tale metodo fa sì che ogni rata di ammortamento sia composta da una quota di capitale e una di interessi in relazione di proporzionalità inversa. La prima rata è quindi composta per lo più d'interessi, calcolati sull'intero capitale ancora da restituire, mentre le successive vedono progressivamente diminuire la quota interessi, riducendosi il capitale ancora da restituire in considerazione della quota capitale delle rate già pagate, e aumentare la quota capitale per mantenere la costanza della rata.

L'esplicazione di tale meccanismo appare più che sufficiente per escludere le artificiose costruzioni operate dagli attori e da taluni sedicenti tecnici per affermare che l'ammortamento alla francese determinerebbe anatocismo occulto. Come indicato infatti da pacifica giurisprudenza, fatta eccezione per le due risalenti sentenze del tutto errate e sempre richiamate in questa come in altre innumerevoli cause, nel metodo di ammortamento alla francese gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale complessiva da restituire via via decrescente, attesa la progressiva restituzione del capitale, e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.

In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta in alcun modo capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.

Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzerava gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto. La tesi contraria è quindi del tutto erronea e callidamente sostenuta alla luce delle innumerevoli pronunce in contrario perciò non appare necessario disporre ulteriori consulenze tecniche al fine di dimostrarlo. L'indicizzazione del tasso, a partire dalla sesta rata, non ha alcuna influenza poiché non muta la natura di capitale sulla quale viene calcolata la quota interessi. Non vi è quindi alcuna violazione degli artt. 1283 e 1284 cc, men che meno sotto il profilo della determinatezza del tasso come fissato dalla clausola 2 del contratto (doc. 1). Ciò travolge ogni ulteriore considerazione in merito alla presunta inosservanza della norma di cui all'art. 117 tub, peraltro riferita alla pubblicizzazione di condizioni contrattuali e non alle clausole stesse.

c) La presunta usura

Ancor più pretestuosa e infondata è la tesi relativa al superamento della c.d. soglia di usura nel contratto in questione. Per sostenere tale violazione gli attori devono appellarsi a un principio che è stato già sconfessato in centinaia di sentenze ed effetto di una costruzione talmente artificiosa da rasentare la malafede, ossia la c.d. "sommatoria" che pretende di ravvisare, in tutti i casi in cui il tasso di mora sia ottenuto mediante una maggiorazione del tasso corrispettivo, un tasso effettivo che dovrebbe essere risultato della somma del tasso così ottenuto a (un'altra volta) il tasso corrispettivo. Ciò che non è stato mai affermato da alcun

Sentenza Tribunale di Mantova, Giudice Marco Benatti, n. 269 del 08 aprile 2019

contratto essendo evidente come il tasso di mora così calcolato sia destinato a sostituire il tasso corrispettivo e comunque applicato alle sole rate scadute e non pagate. La tesi della “sommatoria”, pur ripetutamente sostenuta in innumerevoli cause, è stata costantemente e come si è detto sconfessata in centinaia di sentenze³ e per nulla avallata dalla sentenza Cass. Sez. I civile n. 350/13, non più così recente come affermato dagli attori e sempre richiamata dai sostenitori della tesi. La pronuncia si limita infatti ad affermare come, ai fini del calcolo dell’usura, si debba tenere conto della maggiorazione per la mora senza mai sostenere che al tasso così calcolato, nella ipotesi in esame del 6,50%, debba sommarsi un’altra volta il tasso corrispettivo.

Già è controverso se l’interesse moratorio sia da computarsi o meno nel calcolo della soglia d’usura.

La giurisprudenza del tutto prevalente è contraria, sulla scorta di autorevoli dottrine e ritenendo che l’interesse di mora vada qualificato in termini di clausola penale.

Anche chi ritiene il tasso moratorio computabile ai fini dell’usura, richiede perlopiù che sia applicata una maggiorazione sul tasso medio al fine del calcolo del tasso soglia al fine di adeguarlo alla rilevazione originariamente effettuata dalla Banca d’Italia senza tenere conto dell’interesse di mora.

È noto come una recente pronuncia di legittimità affrontando per la prima volta ex professo il problema, si sia espressa nel senso della quantificazione dell’interesse di mora a tal fine e dell’impossibilità d’operare adeguamenti ma, anche prescindendo dal coro di critiche suscitato in dottrina e giurisprudenza, la stessa pronuncia esclude l’applicabilità dell’art. 1815/2 cc, come qui invocato, agli interessi corrispettivi. Poiché è pacifico che mai furono applicati interessi moratori avendo gli attori anzi estinto anticipatamente il mutuo, l’eventuale usurarietà dell’interesse moratorio sarebbe comunque irrilevante.

Va comunque evidenziato come la tesi sia totalmente errata e pretestuosa per l’artificiosità del suo contenuto, volto a dimostrare che, in tutti i casi in cui l’interesse moratorio è calcolato quale aumento del tasso corrispettivo, dovrebbe distinguersi l’interesse moratorio così calcolato da un ulteriore interesse corrispettivo che non è invece previsto dal contratto né mai lo è stato. Il tenore della clausola contrattuale è inequivoco:

Art. 3) Ritardato pagamento:

“In caso di inadempimento nel pagamento di una o più rate d’ammortamento, ovvero di uno o più ratei d’interessi di preammortamento, ove previsti, così come nel caso di decadenze dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto di mutuo, l’importo complessivamente dovuto dalla parte mutuataria e non pagato produrrà interessi di mora pari a due virgola cinquanta (2,50) punti percentuali in più del tassi in vigore al momento dell’inadempimento, a decorrere rispettivamente dalla data di scadenza della rata o delle rate insolute o insolte, o dalla data di previsto regolamento dei ratei di interessi di preammortamento e dalla data di decadenza o di risoluzione del contratto, sino all’effettivo saldo. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.

Non vi è nessun elemento in base al quale sostenere la pretestuosa tesi secondo cui dovrebbe rilevarsi una pattuizione volta a computare nuovamente l’interesse corrispettivo, tenuto altresì conto che, come si è detto, l’interesse di mora è applicato alle rate scadute e non pagate mentre quello corrispettivo è calcolato su quelle a scadere. Nessuna delle pronunce invocate dagli attori fonda la tesi sostenuta atteso che esse si limitano a argomentare, minoritariamente come si è detto, che la somma dell’aumento per la mora al corrispettivo costituisca il tasso effettivo di godimento da raffrontare al tasso c.d. soglia pur rilevato senza tener conto della

Sentenza Tribunale di Mantova, Giudice Marco Benatti, n. 269 del 08 aprile 2019

mora, e identica tesi sostiene la Sentenza Corte di Appello di Venezia n. 342 del 18/02/2013, anch'essa sempre citata in questa come in altre innumerevoli controversie.

Del pari totalmente infondata è l'ulteriore censura, anch'essa per nulla nuova, secondo cui l'interesse moratorio applicato sulle rate scadute viene calcolato non solo sulla quota capitale ma anche su quella dovuta a titolo d'interesse determinando quindi anatocismo. L'osservazione è giusta in fatto e sbagliata in diritto perché tale meccanismo, come osservato in più occasioni dalla stessa Suprema Corte, è perfettamente legittimo in quanto previsto specificamente dall'art. 3/1 della delibera CICR 9/2/200011, il cui testo è ribadito nella suindicata clausola, e confermato anche dall'art. 3/1 della delibera CICR 3/8/2016. È quindi da una parte legittimo che si crei, in tal caso, un fenomeno anatocistico, e falso, d'altra parte, che siano pattuiti "doppi interessi" come ripetutamente sostenuto dagli attori.

Poiché gli attori sostengono che il tasso pattuito era al 10,63%¹² comprensivo di un TAEG del 4,127% e di un tasso di mora del 6,50%, gli stessi sostengono la tesi della c.d. "sommatoria", peraltro affermata *apertis verbis*, non essendovi altro mezzo di giungere a un tasso di mora del 6,50% (4+2,50).

La totale infondatezza delle domande attoree assorbe in sé ogni ulteriore domanda risarcitoria e ogni ulteriore profilo, anche istruttorio.

d) Le spese

La liquidazione delle spese, che seguono la soccombenza, va effettuata come segue in base al DM 10 marzo 2014 n. 55. Va liquidata anche una somma per fase istruttorio atteso che, ai sensi dell'art. 4/5 lett. c) del citato DM, la stessa è dovuta per il solo deposito di memorie istruttorie e indipendentemente dall'effettuazione di un'istruttoria orale. Del tutto infondata è la pretesa di ravvisare motivi per la compensazione delle spese atteso che non vi è pressoché alcuna incertezza giurisprudenziale sui due punti sui quali è basata la domanda. La media complessità della causa consente di liquidare una somma media rispetto allo scaglione di valore di cui alla domanda attorea.

Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale

Valore della Causa: Da € 26.001 a € 52.000

Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.620,00

Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.147,00

Fase istruttorie e/o di trattazione, valore medio: € 1.720,00

Fase decisionale, valore medio: € 2.767,00

Compenso tabellare (valori medi): € 7.254,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare: € 7.254,00

Spese generali (15% sul compenso totale): € 1.088,10

COMPENSO LIQUIDABILE: € 8.342,10

Va osservato come non appaia dubbio che, agendo in giudizio, gli attori abbiano sostenuto una posizione già a prima vista del tutto infondata, per la palese infondatezza delle censure formulate e l'artificiosità delle costruzioni effettuate, già pacifiche in giurisprudenza al momento della proposizione della domanda (luglio 2017). La giurisprudenza ha peraltro in altre occasioni¹³ ravvisato malafede o colpa grave per il solo fatto di sostenere la tesi della c.d. "sommatoria", non apparendo la censura sull'ammortamento meno pretestuosa.

Sentenza Tribunale di Mantova, Giudice Marco Benatti, n. 269 del 08 aprile 2019

La finalità dell'azione è quindi meramente emulativa ed esplorativa nella consapevolezza dell'insussistenza dei motivi adottati. Ne deriva che, sotto il profilo soggettivo, appare integrata la fattispecie quantomeno della colpa grave prevista dal comma I dell'art. 96 cpc.

Occorre a tal fine valutare il dettato del nuovo III comma dell'art. 96 cpc, introdotto dall'art. 45 comma XII della legge 18 giugno 2009 n. 69 e quindi applicabile alla presente procedura, ove si è previsto che: "In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata". La norma appare finalizzata a svincolare la condanna ivi prevista dalla necessaria prova degli elementi oggettivi e soggettivi prevista dall'originario testo dell'art. 96 cpc14.

Nel caso specifico risulta evidente che la convenuta è stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata e che ricorrono quindi i presupposti per l'applicazione della nuova previsione, tenuto conto che la condanna può essere irrogata anche d'ufficio e la somma essere equitativamente determinata.

Tenuto conto dell'importo ingiunto e quindi delle spese processuali, nonché dell'orientamento giurisprudenziale che consente di liquidare la somma in un multiplo del compenso liquidato a titolo di spese, appare equa una somma quantificata in misura pari a tale importo.

P.Q.M.

Sulle domande proposte dagli attori (omissis) contro la convenuta BANCA, uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza ed eccezione respinta, così provvede:

- respinge la domanda e, per l'effetto, condanna (omissis) in solido tra loro, alla rifusione a favore di BANCA delle spese del presente procedimento che liquida in:
- € 7.254,00 per compensi e € 1.088,10 per spese generali oltre accessori di legge;
- € 7.254,00 *ex art. 96/3 cpc*, oltre accessori di legge.

Mantova, 6 aprile 2019

Il Giudice
dott. Marco Benatti